

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - ROMA**

MOTIVI AGGIUNTI al Ricorso rg n. 11074/2021

Per il **COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI**, in persona del Sindaco p.t., Dott. Amado DELLI GATTI, con sede in Torella dei Lombardi (AV) alla Via Camillo Ruspoli, n. 4 - P.IVA: 00241950641, rappresentato e difeso dall'**Avv. Luigi CHIEFFO** (c.f. CHFLGU82M14A566Y) del Foro di Avellino, giusta procura rilasciata su supporto cartaceo ed apposta in calce, ex art. 8, comma 3 lett. b) del D.P.C.M. n. 40 del 16 Febbraio 2016, al presente atto in virtù di delibera d'incarico G.M. n. 50 del 19/05/2022, elettivamente domiciliati presso il seguente domicilio digitale:
luigi.chieffo@avvocatiavellinopec.it

contro

**- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UFFICIO PER LO
SPORT ed altri**

avverso e per l'annullamento

(con riguardo al ricorso introduttivo)

- del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport - e del correlato "Allegato A" di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020, con cui, non veniva ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi;

- della medesima graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, consistente nell' "Allegato A" al decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, da cui risultava non finanziabile il progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi;

- della missiva, a firma del Dott. Michele Sciscioli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport – Prot. DPS-0011478-P-30/09/2021 avente ad oggetto "Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione attribuzione punteggio domanda prot. BANDO202000754" e contenente i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice al progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi;

- dei punteggi relativi ai criteri (i) di cui all'art. 7 lettera a) del bando (indice di vulnerabilità sociale, IVS), quello (ii) di cui di cui all'art. 7 lettera b), comma 3 del bando (efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia per l'utilizzo di fonti rinnovabili), quello (iii) di cui all'art. 7, lettera d) (Livello di progettazione), nonché quello (iv) di cui all'art. 7 Punteggio lettera e) (fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata), ivi incluso quello complessivo, attribuiti dalla Commissione giudicatrice al progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi e contenuti nella missiva, a firma del Dott. Michele Sciscioli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport – Prot. DPS-0011478- P-30/09/2021 avente ad oggetto "Bando sport e periferie 2020 – richiesta

motivazione attribuzione punteggio domanda prot. BANDO202000754”);

- di tutti gli eventuali/e verbale/i, di estremi non conosciuti, con il/i quale/i parte resistente dà atto delle verifiche condotte sul progetto presentato e sulla documentazione prodotta da parte ricorrente ai fini della relativa valutazione, da cui sono scaturiti il punteggio e la posizione in graduatoria;

*- di tutti gli altri eventuali atti amministrativi precedenti, conseguenti e/o comunque connessi, ancorchè non conosciuti e/o conoscibili che dovessero medio tempore sopraggiungere e, sin d’ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in Questa Sede denunciati; **nonché***

per la conseguente declaratoria ed accertamento

- del diritto del ricorrente alla rettifica in aumento dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice al progetto presentato afferente al bando “Sport e Periferie” con la correlata attribuzione, in suo favore, di quello legittimamente spettantegli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 58,22 e, comunque, non inferiore a PUNTI 40,22 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020;

nonché per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione resistente
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’attribuzione in favore di parte ricorrente, da parte dell’Amministrazione resistente, del punteggio legittimamente spettante pari a PUNTI 58,22 e, comunque, non

inferiore a PUNTI 40,22 e conseguente adozione del provvedimento di ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo quantificato nella misura di Euro 525.555,76 (cinquecentoventicinquemilacinquecentocinquantacinque/76), oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, come per legge;

nonché con il presente atto di motivi aggiunti, avverso e per

I'annullamento

- **del Decreto del 25 marzo 2022** della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - e del correlato "Allegato A" di **approvazione della graduatoria finale** dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie" pubblicato in data 13 luglio 2020 con cui non veniva ammesso al finanziamento il progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi;
- **della medesima graduatoria finale** dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, consistente nell' "Allegato A" al decreto del 25 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020, da cui risultava non finanziabile il progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi;

- di tutti gli altri eventuali atti amministrativi precedenti, conseguenti e/o comunque connessi, ancorché non conosciuti e/o conoscibili che dovessero medio tempore sopraggiungere e, sin d'ora, da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in Questa Sede denunciati.

FATTO

Il Comune di Torella dei Lombardi, con domanda del 29/10/2020, partecipava al Bando "*Sport e Periferie*" (art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9) per l'anno 2020.

Senonché il 13/09/2021 veniva pubblicata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del Bando "*Sport e Periferie*" nella quale il progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi non veniva ammesso a finanziamento.

A seguito di accesso agli atti, venivano comunicati dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. DPS-0011478-P-30/09/2021) i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice all'elaborato progettuale presentato dal Comune.

Non ritendo assolutamente congrui e legittimi i punteggi attribuiti, il Comune di Torella dei Lombardi presentava ricorso con istanza cautelare innanzi al Tar Lazio per ottenere, previo annullamento dei richiamati atti, l'attribuzione del punteggio legittimamente spettante, a seguito della corretta valutazione dei criteri previsti dal bando, in misura pari a PUNTI 58,22 e, comunque, non

inferiore a PUNTI 40,22 con la conseguente ammissione al finanziamento.

Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello Sport - difendendo la legittimità e la correttezza dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice.

All'udienza di camera di consiglio del 23/11/2021, con ordinanza n. 6600/2021 Reg. Prov. Cau., il Collegio respingeva l'istanza cautelare ritenendo *"allo stato degli atti e secondo una valutazione propria della fase cautelare, la insussistenza di sufficienti motivi di periculum in mora, considerato che il lamentato danno assume i caratteri di una richiesta meramente economica, come tale pienamente ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio di merito"*.

Successivamente in data 30/12/2021, il Comune di Mendicino, controinteressato, notificava memoria difensiva con ricorso incidentale per resistere nel giudizio e chiedere il riconoscimento di un punteggio di 45 punti. A seguito di numerose istanze di riammissione presentate dagli Enti i cui progetti erano risultati non ammissibili o non finanziabili sia a seguito di ordinanze di accoglimento di istanze cautelari emesse dall'Ecc.mo Tar adito, veniva riconvocata la Commissione giudicatrice al fine di esaminare tali progetti.

Pertanto, con Decreto del 25 marzo 2022 (**All. 1**) e correlato Allegato "A" (**All. 2**) veniva approvata la graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del *"Bando Sport e Periferie"* che, nuovamente, non vede il progetto del

Comune di Torella dei Lombardi tra quelli ammessi a finanziamento.

Per l'effetto, il Comune ricorrente si vede costretto all'impugnazione di siffatti provvedimenti per evitare un pregiudizio irreversibile per i seguenti motivi di

DIRITTO

I) ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA

Il Decreto del 25 marzo 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – ed il correlato “Allegato A” di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie”, risentono in via autonoma e derivata degli stessi profili di invalidità enunciati nel ricorso introduttivo e che di seguito si ripropongono:

“I) ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’ILLOGICITÀ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DI MOTIVAZIONE, DELLA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DELLA PIENA TUTELA GIURISDIZIONALE - SVIAMENTO.

Il decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport – ed il correlato “Allegato A” di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020, risultano totalmente illegittimi e viziati poiché recepiscono le errate valutazioni di punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice al progetto presentato e, per quel che qui interessa, quelli indicati nella missiva, a firma del Dott. Michele Sciscioli, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport – Prot. DPS-0011478-P-30/09/2021 avente ad

oggetto "Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione attribuzione punteggio domanda prot. BANDO202000754.

Ebbene, passando all'esame ed all'analisi dei punteggi attribuiti al progetto presentato dall'odierno ricorrente, riportati nella citata missiva (Prot. DPS-0011478-P-30/09/2021), emerge con palmare evidenza, **non solo**, la totale erroneità nel quantum degli stessi, con precipuo riguardo, **(i)** al criterio di cui all'art. 7 lettera a) del bando (**indice di vulnerabilità sociale, IVS**), **(ii)** quello di cui all'art. 7 lettera b) , comma 3 del bando (**efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia per l'utilizzo di fonti rinnovabili**), **(iii)** quello di cui all'art. 7, lettera d) (**Livello di progettazione**), nonché **(iv)** quello di cui all'art. 7 Punteggio lettera e) (**fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata**), **ma - anche e soprattutto -** l'integrale insussistenza di qualsivoglia motivazione adottata dalla Commissione giudicatrice nel determinare l'assegnazione dei punteggi numerici ai prefati criteri di selezione.

Sul punto, basti considerare come nella laconica missiva (Prot. DPS-0011478-P-30/09/2021) venga **esclusivamente riportato solo il punteggio** per ogni singolo criterio di valutazione ed il punteggio finale, **senza, però, fornire alcuna motivazione**, neppure minimale, che possa giustificare l'assegnazione di quei determinati valori numerici!!

Per mera comodità, si riporta pedissequamente lo stralcio della missiva:

"...Punteggio lettera a) Il punteggio è assegnato, avuto riguardo a tutto il territorio nazionale, e con preferenza per i Comuni con il livello di rischio più alto, secondo il seguente schema:

inferiore a 97 (rischio basso di vulnerabilità): 5 punti;

tra 97 e 98 (rischio medio-basso di vulnerabilità): 10 punti;

tra 99 e 100 (rischio medio di vulnerabilità): 15 punti;

tra 101 e 103 (rischio medio-alto di vulnerabilità): 20 punti; sopra 103 (rischio alto di vulnerabilità): 25 punti.

Comune impianto: Torella dei Lombardi (Avellino) Indice vulnerabilità: 100,72

Punteggio: 15

Punteggio lettera b) Il punteggio è assegnato secondo la tipologia dell'intervento di riqualificazione dell'impianto esistente ovvero di nuova realizzazione, dando priorità:

1. ai sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento - fino a 8 punti; **Punteggio: 1**

2. alla prestazione energetica dell'edificio indicando la classe energetica a seguito dell'intervento - fino a 7 punti; **Punteggio: 0**

3. all'approvvigionamento energetico privilegiando fonti rinnovabili - fino a 5 punti; **Punteggio: 2.00**

4. alla qualità ambientale interna con particolare riferimento all'illuminazione naturale, all'areazione naturale o ventilazione meccanica controllata e al confort acustico - fino a 5 punti.

Punteggio: 0.00

Punteggio lettera c) Il punteggio è assegnato, in misura proporzionale alla quota di cofinanziamento del contributo richiesto secondo la formula di seguito indicata: $A_i =$ cofinanziamento dichiarato dal Proponente; $B_i =$ costo del quadro economico dell'intervento (importo lavori + somme a disposizione); $X =$ punteggio massimo previsto alla lettera c) pari a 10 punti; $P_i =$ punteggio assegnato al Proponente; $P_i = X * A_i / B_i$ Cofinanziamento dichiarato dal Proponente: 150.000,00 Costo del quadro economico dell'intervento: 675.555,76 **Punteggio: 2,22**

Punteggio lettera d) Il punteggio è assegnato secondo il seguente schema, con preferenza per il livello di progettazione più avanzato:

progetto di fattibilità: punti 0;

progetto definitivo: punti 0;

progetto esecutivo: punti 15.

Livello progettazione presentato: Progetto esecutivo

Livello progettazione verificato: Progetto definitivo

Punteggio: 0

Punteggio lettera e) Il punteggio è assegnato secondo il grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto ivi compresi i profili manutentivi, dando priorità:

1. alla fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata, fino a 10 punti;

Punteggio: 0

2. alla promozione dell'attività sportiva attraverso l'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili, fino a 10 punti;

Punteggio: 3.00

3. alla descrizione delle attività concernenti l'ordinaria manutenzione, approvvigionamento e funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi, fino a 5 punti.

Punteggio: 2

Punteggio totale: 25,22....[.]....

E', dunque, palmare il difetto di motivazione in cui è incorsa la Commissione giudicatrice laddove non ha fornito alcuna giustificazione ai fini dell'assegnazione dei valori numerici ai singoli criteri di valutazione previsti dal bando.

Tale vulnus motivazionale rende viziati in radice gli atti amministrativi impugnati in questa sede e viola inesorabilmente il diritto di difesa costituzionalmente garantito dell'odierno ricorrente.

In effetti, non è dato comprendere quali siano state le ragioni tecnico-giuridiche

adottate dalla Commissione giudicatrice per la determinazione dei singoli punteggi attribuiti al progetto presentato dall'Ente Comunale, comportando, in tal guisa, un'inevitabile compromissione e/o violazione del diritto di difesa dell'odierno istante. E' facilmente intuibile come la Pubblica Amministrazione sia costretta ad intraprendere l'iter giurisdizionale per tutelare gli interessi pubblici, ma, al contempo, la grave lacunosità motivazionale degli atti amministrativi impugnati si riversa negativamente ed inevitabilmente sul diritto di difesa garantito alla medesima, non avendo il Comune alcuna cognizione del ragionamento tecnico-giuridico operato dalla Commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione dei singoli punteggi!

*In buona sostanza, il **grave difetto motivazionale** pregiudica, non solo, la legittimità e validità degli atti amministrativi impugnati, ma – finanche – la possibilità per l'Ente di esercitare compiutamente il diritto di difesa.*

Conclusivamente, risulta acclarato inequivocabilmente l'eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta, del difetto di istruttoria, di motivazione e della violazione del diritto di difesa che ha viziato inesorabilmente tutti gli atti amministrativi qui impugnati.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE DI CUI AL PUNTO 7 DEL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020", CON PRECIPUO RIGUARDO:

(I) A QUELLO DI CUI ALL'ART. 7 LETTERA A) DEL BANDO (INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE, IVS);

(II) QUELLO DI CUI ALL'ART. 7 LETTERA B), COMMA 3 DEL BANDO (EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI APPOSITA TECNOLOGIA PER L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI);

(III) QUELLO DI CUI ALL'ART. 7, LETTERA D) (LIVELLO DI

PROGETTAZIONE);

**NONCHÈ (IV) QUELLO DI CUI ALL'ART. 7 PUNTEGGIO LETTERA E)
(FRUIBILITÀ DELL'IMPIANTO NELL'ARCO DELL'INTERA GIORNATA)**

**- ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ERRORE DI FATTO,
DELLA ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, DEL DIFETTO DI
ISTRUTTORIA, DELLA CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.**

I provvedimenti impugnati sono ulteriormente illegittimi sia perché non sono stati preceduti da un'adeguata istruttoria sia perché non sono sorretti da una adeguata motivazione.

Tali provvedimenti sono da considerare viziati, in quanto la Commissione giudicatrice, come precisato in punto di fatto, ha attribuito erronei ed illegittimi punteggi ai singoli criteri di selezione previsti dal Bando, senza (i) un'adeguata e approfondita istruttoria e valutazione, (ii) e senza fornire alcuna motivazione circa le ragioni tecnico-giuridiche che hanno determinato l'assegnazione dei valori numerici.

Per mera comodità espositiva, saranno trattati singolarmente i punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice ai criteri di valutazione previsti dal bando afferenti il progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi:

**II.1) SUL CRITERIO DI CUI ALL'ART. 7 LETTERA A) DEL BANDO
(INDICE DI VULNERABILITÀ SOCIALE, IVS)**

Vi è da premettere come, trattandosi di criteri di carattere prettamente tecnico, il Comune di Torella dei Lombardi si avvale, nel presente giudizio, della relazione resa dall'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona dell'Arch. Salvatore PORRECA, da intendersi qui parte integrante, sostanziale ed imprescindibile del presente gravame, nonché da intendersi anche totalmente richiamata e trasfusa.

Ciò premesso, il punteggio **di punti 15** attribuito dalla Commissione giudicatrice relativamente al criterio di cui **all'art. 7 lettera a) del bando (indice di vulnerabilità sociale, IVS)**, risulta totalmente errato ed illegittimo.

In particolare, la Commissione ha utilizzando erroneamente lo schema di valori sancito dal punto 7 lett. a) del bando, tenuto conto che, avendo attribuito al Comune di Torella dei Lombardi **un rischio di vulnerabilità pari a 100,72**, il correlato punteggio da attribuire era (ed è) **DI PUNTI 20** e non già quello di punti 15.

A tal riguardo, appare di palmare evidenza l'errore in cui è incorsa la Commissione giudicatrice poiché, essendo l'indice di valore 100,72 prossimo a 101 anziché a 100, in virtù del minor scarto rispetto a 101, ha, invece, inopinatamente approssimato l'indice di vulnerabilità per difetto (ossia facendolo ricadere nella categoria tra 99 e 100).

Pertanto, si ritiene che **il punteggio da attribuire al Comune di Torella per questo criterio sia pari a PUNTI 20** e non a 15.

II.2) SUL CRITERIO DI CUI ALL'ART. 7 LETTERA B), COMMA 3 DEL BANDO (EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L'IMPIEGO DI APPOSITA TECNOLOGIA PER L'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI).

In riferimento al criterio di cui **all'art. 7 lettera b), comma 3 del bando (Efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia per l'utilizzo di fonti rinnovabili)**, la valutazione operata dalla Commissione giudicatrice risulta totalmente fuorviante ed illegittimità.

In particolare, la Commissione esaminatrice ha ritenuto erroneamente di assegnare, per tale voce, il miserrimo punteggio di **PUNTI 2**, nonostante il progetto esecutivo proposto dall'Ente prevedesse i seguenti lavori di efficientamento energetico della struttura sportiva:

a). La realizzazione di un impianto Geotermico a bassa entalpia per riscaldamento

degli ambienti adibiti a spogliatoi e la produzione di acqua calda sanitaria per le docce;

b). La realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per l'alimentazione di tutti i carichi elettrici;

c). La sostituzione di tutte le lampade esistenti (interne ed esterne) con lampade a LED per ottenere una considerevole riduzione del consumo di energia elettrica in fase di esercizio del campo e delle strutture annesse.

A ciò aggiungasi come, per ridurre ulteriormente i costi di gestione dell'impianto sportivo, era (ed è) stata prevista la realizzazione di un impianto di recupero dell'acqua piovana per l'utilizzo sia per l'alimentazione delle vaschette dei WC, sia per l'irrigazione del campo.

Non solo! Considerato pure che il progetto esecutivo trasmesso prevedeva che **il campo sportivo e i servizi annessi fossero alimentati soltanto mediante l'impiego di Energie Rinnovabili** (geotermia e fotovoltaico) **garantendo, quindi, la gestione energetica dell'impianto a costo ZERO per l'Amministrazione, è indubitabile come il punteggio da attribuire al progetto, per il criterio di valutazione in esame, possa (e debba) essere pari a PUNTI 5 e non a PUNTI 2, come, purtroppo, stabilito dalla Commissione.**

Si consideri, altresì, che, poiché l'impianto geotermico produce **energia termica** da fonte rinnovabile ed inesauribile (sottosuolo) e l'impianto fotovoltaico produce **energia elettrica** da fonte rinnovabile e inesauribile (sole), **non esiste altra tipologia di energia che possa essere prodotta da fonti rinnovabili**. Qualsiasi altra fonte energetica rinnovabile (vento, biomassa, etc.) produrrebbe sempre o energia elettrica o energia termica.

In definitiva, per le suesposte ragioni, il punteggio attribuito, per il criterio di cui all'art. 7 lettera b), comma 3 del bando (Efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia per l'utilizzo di fonti rinnovabili) vada rideterminato nella

misura di **PUNTI 5.**

IL.3) SUL CRITERIO DI CUI ALL'ART. 7, LETTERA D) (LIVELLO DI PROGETTAZIONE).

In ordine al criterio di cui all'art. 7, lettera d) (Livello di progettazione), la Commissione giudicatrice ha assegnato **punti ZERO**, ritenendo **ERRONEAMENTE** il progetto di livello "definitivo".

Contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, il progetto presentato dal Comune di Torella, nell'istanza di finanziamento, è di livello "esecutivo".

A tal uopo, precisasi come il progetto sia stato redatto dall'ing. Giovanni Bonetti, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010 (articolo ancora in vigore), ed è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Tav. n.1 - Relazione tecnica generale;
- 2) Tav. n.2 - Inquadramento territoriale;
- 3) Tav. n.3 - Documentazione fotografica;
- 4) Tav. n.4 - Planimetria generale dello stato di fatto;
- 5) Tav. n.5 - Planimetria generale di progetto;
- 6) Tav. n.6 - Campo da calcio con impianto di irrigazione - illuminazione
- particolari costruttivi;
- 7) Tav. n.7 - Campo da basket con particolari costruttivi;
- 8) Tav. n.8 - APE ante e post intervento;
- 9) Tav. n.9 - Impianto geotermico e fotovoltaico;
- 10) Tav. n.9-bis - Schemi unifilari e quadro elettrico;
- 11) Tav. n.10 - Computo metrico estimativo;
- 12) Tav. n.11 - Elenco prezzi;
- 13) Tav. n.12 - Analisi prezzi;
- 14) Tav. n.13 - Stima della sicurezza;

- 15) Tav. n.14 - Stima della manodopera;
- 16) Tav. n.15 - Piano di sicurezza e di coordinamento;
- 17) Tav. n.16 - Capitolato speciale d'appalto;
- 18) Tav. n.17 - Cronoprogramma dei lavori;
- 19) Tav. n.18 - Schema di contratto;
- 20) Tav. n.19 - Piano di manutenzione;
- 21) Tav. n.20 - Impatto ambientale e verifica interesse archeologico;
- 22) Tav. n.21 - Quadro economico;
- 23) Tav. n.22 - Criteri Ambientali Minimi.

Ebbene, dall'analisi del suesposto elenco e dall'esame dei singoli elaborati, è evidente come il progetto presentato rispetta tutti i requisiti stabiliti dalle norme in vigore per essere classificato come "progetto esecutivo".

In particolare, l'art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che il **progetto esecutivo** "determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo," mentre, l'art. 33 del D.P.R. 207/2010 (il "Regolamento") sancisce che il **progetto esecutivo** "è composto dai seguenti documenti [...]:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo

9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;

g) computo metrico estimativo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

m) piano particellare di esproprio.”

Nel solco testè tracciato, l'elenco degli elaborati richiesti dall'art. 33 del Regolamento nell'ambito della progettazione esecutiva e quelli presentati dal Comune di Torella dei Lombardi **sono perfettamente sovrapponibili e, di tal guisa, vi è piena rispondenza del progetto ai citati requisiti di legge** (a meno del piano particellare di esproprio che non è stato prodotto in quanto le opere sono ubicate soltanto in aree già di proprietà comunale).

Ciò attribuisce legittimamente al progetto il carattere di esecutività.

Ma vi è di più: dal punto di vista prettamente tecnico, gli elaborati progettuali riportano l'indicazione esatta degli interventi a farsi, sia negli aspetti generali (Cfr. le Tav. n.1, Tav. n.2, Tav. n.3, Tav.n.4, Tav. n.5), sia con riferimento ai particolari costruttivi necessari per la cantierizzazione dell'opera (Cfr. specificamente la Tav.n.6, la Tav. n.7, la Tav. n.9 e la Tav. n.9bis), nonché con riguardo alle prescrizioni per la manutenzione del centro sportivo in fase di esercizio (Cfr. Tav. n.19).

Ed ancora: il progetto, inoltre, riporta il quadro economico complessivo dell'investimento (Cfr. Tav. n. 21), la stima economica di dettaglio di tutte le lavorazioni (Cfr. le Tav. n.10, Tav. n.11, Tav. n.12, Tav. n.13, Tav.n.14), la durata prevista per lo svolgimento dell'opera (Cfr. Tav. n.17), le norme che regoleranno il successivo appalto dei lavori (Cfr. Tav. n.16 e Tav.n.18), le prescrizioni sulla sicurezza di cantiere in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/08 (Cfr.

Tav. n.15), le valutazioni sugli impatti ambientali delle opere (Cfr. Tav. n.20) e le prescrizioni sui criteri ambientali in fase di esecuzione dei lavori (Cfr. Tav. n.22).

Conseguentemente, non vi è chi non veda come il progetto presentato debba (e possa) essere considerato come “**progetto esecutivo**” poiché è conforme all’art. 23 c.8 del D. Lgs. 50/2016, descrivendo “in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.”

Il progetto esecutivo, inoltre, avendo un quadro economico di importo inferiore a Euro 1.000.000,00, veniva, poi successivamente **verificato** dal **RUP** (geom. D’Amelio, facente parte della struttura amministrativa del Comune di Torella dei Lombardi) in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell’art. 26 commi da 1 a 7 del D. Lgs. 50/2016, e **validato** dal RUP medesimo con **atto del 27 Ottobre 2020**. Oltretutto, dalla semplice lettura dell’atto di verifica della progettazione emerge che **il progetto esecutivo è stato verificato positivamente** in relazione a molteplici aspetti, senza i quali l’Amministrazione comunale si sarebbe esposta a futuri rischi di contenzioso in fase di appalto dell’opera, tra cui (in via esemplificativa e non esaustiva):

- La completezza della progettazione;
- La coerenza e completezza del quadro economico;
- L’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- La coerenza della soluzione progettuale;
- L’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche;
- I presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo;
- La sicurezza e la manutenibilità dell’opera,

Non solo: una volta verificato e validato, **il progetto esecutivo veniva approvato**

in Giunta Comunale, con Delibera n. 97 del 28 Ottobre 2020 (v. ALL. 9), e successivamente caricato sul portale bando2020.sporteperiferie.it/ in data 29 Ottobre 2020.

Conclusivamente, il progetto esecutivo ha seguito l'iter previsto dalla legge per le progettazioni proposte dagli Enti pubblici.

Sul punto, soccorre autorevole giurisprudenza in materia, secondo cui "...il progetto esecutivo,[che] è quello immediatamente cantierabile e che presenta tutte le caratteristiche dell'immediata realizzabilità e dunque che sia corredato anche dal computo metrico, consistente nell'indicazione dei lavori e delle misure e quantità di materiali e opere per ciascuna categoria necessarie per realizzare il progetto, e la cui utilità non è solo in funzione della misurazione dei fattori occorrenti rispetto al prezzo, ma prima ancora è in funzione della definizione dell'oggetto dei lavori da eseguire...(Ex multis, Consiglio di Stato Sez. V, 22/01/2014, n. 313 - in maniera conforme TAR Emilia Romagna Sezione II Bologna - Sentenza 22/03/2004 n. 409 - TAR Cagliari 29/12/1998 n. 1431)".

*Ad abundantiam, è opportuno sottolineare come l'operato del Comune di Torella nella presentazione di un **progetto esecutivo** trova inequivoca conferma anche nella sezione " Domande Frequenti" del sito web www.sport.governo.it dedicata al bando "Sport e Periferie 2020".*

*Più in dettaglio, al **punto 51**, alla domanda **"Il progetto da presentare deve essere già in fase di domanda, cantierabile con relative concessioni ed autorizzazioni?"**, l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri afferma che **"il paragrafo 6 del bando prevede, tra l'altro, che all'atto dell'inserimento della domanda il progetto, deve essere redatto ai sensi dell'art. 23, verificato e validato per il livello di progettazione presentato, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,***

accompagnato da delibera di approvazione dell'intervento, se il proponente è un Ente Pubblico".

Mentre, al punto 69, sempre della sezione "Domande Frequenti", alla domanda "Cosa si intende per progetto "definitivo" e per progetto "esecutivo"?", si riporta che "per la definizione del progetto "definitivo" ed "esecutivo", si deve far riferimento al d.p.r. 207/2010 per le parti non abrogate ed al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni".

Orbene, traslando le prefate risposte alla vicenda che qui ci occupa, il progetto trasmesso dall'Ente ha seguito lo stesso iter procedurale (di legge) indicato ai punti 51 e 69 delle "Domande Frequenti".

Conseguentemente, come espressamente indicato nel bando, il punteggio da assegnare al progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi è di PUNTI 15, trattandosi di progetto di livello "esecutivo".

II.4) SUL CRITERIO DI CUI ALL'ART. 7 PUNTEGGIO LETTERA E) (FRUIBILITÀ DELL'IMPIANTO NELL'ARCO DELL'INTERA GIORNATA).

*In riferimento al criterio di cui all'art. 7 Punteggio lettera e) (fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata), il punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice è stato **ERRONEAMENTE** pari a **PUNTI ZERO**.*

*In proposito, si evidenzia come nella relazione tecnica di progetto è stato indicato chiaramente che gli interventi previsti consentiranno **la fruizione del campo sportivo per l'intero arco della giornata**, atteso che sarà utilizzato **(i)** dalle scuole, **(ii)** dalla Polisportiva locale (Cfr. Delibera di Giunta Comunale di concessione del campo sportivo allegata all'istanza di finanziamento), dai **(iii)** diversamente abili e **(iv)** dai lavoratori.*

Vi è, altresì, da segnalare come, ad ulteriore dimostrazione dell'utilizzazione del

campo sportivo per l'intera giornata, il progetto preveda anche la qualificazione e sistemazione delle Torri Faro per l'impiego del campo anche nelle ore notturne.

In definitiva, il punteggio da attribuire alla proposta progettuale dell'amministrazione per questo criterio è pari a PUNTI 10, così come previsto dal bando.

****.***.****

Dall'analitica e certosina disamina di tutti i criteri previsti dal bando, è giocoforza ritenere che il punteggio complessivo da attribuire al progetto presentato dall'odierno ricorrente è pari a PUNTI 58,22, con ogni conseguenza di legge in ordine alla rimodulazione della graduatoria definitiva e correlata ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020. In via subordinata, in ogni caso, il punteggio da attribuire al progetto presentato dal Comune di Torella dei Lombardi non può essere inferiore a PUNTI 40,22, così calcolati: PUNTI 25,22 assegnati dalla Commissione + 15 per la valutazione del progetto esecutivo e non definitivo per un totale di 40,22!

III) SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA.

Risulta evidente, alla luce delle pregresse considerazioni, l'irragionevole trattamento adottato da parte resistente, in quanto tale meritevole di revisione.

Ai fini di una prova di resistenza, può affermarsi che, laddove l'Amministrazione avesse

correttamente valutato i criteri rispetto al progetto presentato da parte ricorrente, alla stessa avrebbero dovuto essere attribuiti i seguenti punteggi:

i) Criterio di cui all'art. 7 lettera a) del bando (indice di vulnerabilità sociale, IVS): PUNTI 20;

ii) Criterio di cui all'art. 7 lettera b), comma 3 del bando (efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia per l'utilizzo di fonti rinnovabili): PUNTI 5;

iii) Criterio di cui all'art. 7, lettera d) (Livello di progettazione): PUNTI 15;

iv) Criterio di cui all'art. 7 Punteggio lettera e) (fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata): PUNTI 10.

Viceversa, a causa dell'attribuzione dei seguenti punteggi da parte della Commissione giudicatrice, unitamente a quelli non oggetto di impugnazione:

i) Criterio di cui all'art. 7 lettera a) del bando (indice di vulnerabilità sociale, IVS): PUNTI 15;

ii) Criterio di cui all'art. 7 lettera b), comma 3 del bando (efficienza energetica attraverso l'impiego di apposita tecnologia per l'utilizzo di fonti rinnovabili): PUNTI 2;

iii) Criterio di cui all'art. 7, lettera d) (Livello di progettazione): PUNTI 0;

iv) Criterio di cui all'art. 7 Punteggio lettera e) (fruibilità dell'impianto nell'arco dell'intera giornata): PUNTI 0;

l'odierno ricorrente risulta aver conseguito il punteggio complessivo di PUNTI 25,22 e, pertanto, risulta collocato nella graduatoria in una posizione non finanziabile.

Al contrario, sulla base dell'assegnazione del punteggio effettivamente e

legittimamente spettante, lo stesso si collocherebbe in una posizione finanziabile con l'attribuzione di un punteggio pari a PUNTI 58,22 e, comunque, non inferiore a PUNTI 40,22.

Si insiste, pertanto, nel richiedere al Collegio, in via principale, di ordinare la rettifica del punteggio in aumento dei valori attribuiti dalla Commissione giudicatrice al progetto presentato afferente al bando "Sport e Periferie" con la correlata attribuzione, in favore del ricorrente, di quello legittimamente spettantegli nella graduatoria definitiva di merito pari a PUNTI 58,22 e, comunque, non inferiore a PUNTI 40,22 con la conseguente ammissione al finanziamento ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020.

In tal guisa, l'interesse di parte ricorrente sussiste perché, con il riconoscimento di PUNTI 58,22 e, comunque, di PUNTI 40,22, la stessa rientrerebbe nel range dei progetti ammessi al finanziamento ex art. ex art. 1, comma 4 e/o ex art. 1 comma 3 del decreto del 13 Settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del "Bando Sport e Periferie", pubblicato in data 13 luglio 2020".

P.Q.M.

Accogliersi il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti con ogni conseguenza di legge.

Ai sensi della vigente legislazione in tema di contributo unificato, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.

Bagnoli Irpino, 21/05/2022

Avv. Luigi CHIEFFO